



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO OMNIBUS: NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI

A CURA DI

LUIGI MELLONI
FEDERICA PASCALE

Gentili clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi in merito ad una novità introdotta dal decreto "Omnibus" (**D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 148**, pubblicato nella G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n.30) in materia di reddito d'impresa, concernente la valutazione fiscale dei titoli obbligazionari iscritti in bilancio dai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

Nello specifico, a seconda della classificazione dei titoli in bilancio, la disciplina attualmente vigente può essere sintetizzata come descritto di seguito.

Valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante

L'art. 94, comma 4, del TUIR, come modificato dal decreto "Omnibus", dispone che, per le **obbligazioni** e gli altri **titoli** in serie o di massa (quali, ad esempio, le quote degli organismi collettivi del risparmio), iscritti nell'**attivo circolante**, rilevi la **valutazione operata** alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta **applicazione** dei **principi contabili**. La nuova disciplina determina quindi un completo **allineamento** tra il **valore contabile** e quello **fiscale** dei titoli stessi.

In questo contesto, le eventuali svalutazioni imputate in sede di bilancio, in conformità a quanto disposto dai corretti principi contabili, risultano pertanto interamente deducibili ai fini fiscali, con riferimento ai titoli obbligazionari o assimilati, negoziati o non negoziati in mercati regolamentati.

Si ricorda che, a norma dell'art. 2426, comma 1 n. 9), c.c., tali titoli sono iscritti in bilancio al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Valutazione dei titoli obbligazionari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Per quanto riguarda le **obbligazioni** e gli altri **titoli** in serie o di massa che costituiscono **immobilizzazioni finanziarie**, il decreto "Omnibus" ha introdotto una specifica novità all'art. 101, comma 2, del TUIR, in relazione alle **minusvalenze** che risultano attualmente **deducibili** esclusivamente **qualora** siano **realizzate** mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, in virtù dell'art. 86, commi 1, lett. a) e b), e 2) del TUIR.

Dunque, con riferimento ai titoli obbligazionari immobilizzati, le eventuali **svalutazioni** (o rivalutazioni) operate in sede di redazione del bilancio **non rilevano ai fini fiscali**.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 1), c.c. tali titoli sono rilevati in bilancio con il criterio del costo, eventualmente rettificato per le perdite durevoli di valore.

Si segnala, infine, che, per i titoli in oggetto che risultavano già classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta 2025, per ragioni di coordinamento, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte, in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 148/2026.

Decorrenza

La nuova disciplina **si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, sostituendo dunque per tale periodo le regole della legge di bilancio.

Valutazione dei titoli "azionari" o "quote" iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie

Infine, per completezza di analisi, si precisa che le disposizioni applicabili alla valutazione fiscale delle **azioni** e degli strumenti finanziari simili alle azioni iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito modifiche normative. Pertanto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, le **svalutazioni** delle partecipazioni **non** sono **fiscalmente deducibili**, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. d) del TUIR. Tale norma prevede, infatti, che il costo dei suddetti titoli si intenda non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti in bilancio, i quali, conseguentemente, non concorrono alla formazione del reddito.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

FEDERICA PASCALE

FEDERICA.PASCALE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT